

Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera *c* della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2011²,

decreta:

Art. 1 Divieto

I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati:

- a. il gruppo Al-Qaïda;
- b. i gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad Al-Qaïda od operano su suo mandato.

Art. 2 Disposizioni penali

¹ Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, lo sostiene personalmente o materialmente, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale³.

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale⁴ relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

Art. 4 Comunicazione delle decisioni

Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al Servizio delle attività informative della Confede-

1 RS 101

2 FF 2011 4041

3 RS 311.0

4 RS 311.0

razione e all'Ufficio federale di polizia tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.